



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 804 LEGISLATURA N. IX

delibera
809

DE/VP/GPR Oggetto: Criteri e modalità di applicazione degli articoli 2 e
0 NC 3 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 46
(Disposizioni finalizzate ad incentivare
Prot. Segr. l'integrazione istituzionale e territoriale)
898

Lunedì 7 luglio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- MAURA MALASPINA Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- SARA GIANNINI Assessore
- PAOLA GIORGI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Antonio Canzian. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO

II _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri e modalità di applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 46 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.f. Relazioni con gli enti locali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 46 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale), contenuti nell'allegato "A" alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 4, L.R. n. 46/2013 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale);
Art. 14, commi 25 e seguenti, decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (Disciplina dell'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni);
Art. 22, L.R. n. 18/2008 (Programma di riordino territoriale);
Art. 1, comma 107, legge 56/2014 (Limiti demografici minimi per le forme associative);
Art. 2, comma 28, legge n. 244/2007 (Divieto di adesione a più forme associative fra comuni);
Art. 10, comma 2 ter, decreto-legge n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013 (Disposizioni in materia di gestione associata del servizio di riscossione delle entrate comunali);
Art. 23, comma 4, decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (Disposizioni in materia di gestione associata obbligatoria degli appalti);
Art. 2, comma 6, decreto-legge n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni demografiche comunali);
Art. 1, comma 305, legge n. 228/2012 (Esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali in materia statistica).

MOTIVAZIONE

La legge regionale n. 46/2013 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale) recepisce in ambito regionale il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali contenuto nell'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

Solo in presenza di significative economie di scala e di dimensioni organizzative adeguate, i Comuni possono continuare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni con le minori risorse economiche che la fiscalità può mettere a disposizione.

Per garantire i livelli essenziali dei servizi mediante l'integrazione istituzionale e territoriale, l'articolo 1 della legge regionale n.46/2013 riconosce la priorità in favore dei Comuni risultanti da fusione e dei Comuni associati mediante Unioni di Comuni o convenzioni, ai fini dell'accesso ai contributi previsti nelle leggi regionali, nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali.

Le Unioni di Comuni e le convenzioni che possono beneficiare della riconosciuta priorità sono quelle costituite per l'esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico comunque denominato, in conformità alla normativa regionale concernente le dimensioni territoriali omogenee e ottimali per lo svolgimento, da parte dei Comuni medesimi, delle funzioni fondamentali, a condizione che sia verificata l'effettività dell'associazione delle funzioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 3 della legge regionale 46/2013 estende tale priorità, nel caso di enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale diversi dai Comuni, agli enti (E.R.S.U.; Enti Parco regionali) che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico previsto dalla legislazione e dalla programmazione regionale di settore.

L'articolo 4 della legge regionale stabilisce che la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di applicazione dei richiamati articoli 2 e 3.

E' pertanto necessario definire i criteri per il riconoscimento delle priorità nell'accesso ai contributi regionali, in modo da incentivare l'integrazione istituzionale mediante il superamento della criticità della frammentazione organizzativa, che caratterizza ciascun settore di intervento.

Nel corso della conferenza di servizi svoltasi in data 4/3/2014, con prosecuzione in data 25/3/2014, per l'esame dello schema della presente deliberazione, è emersa l'esigenza di disciplinare la fattispecie adattando la misura della prevista premialità alle diverse tipologie di contributi che sono destinati ai Comuni, i quali a volte sono ripartiti sulla base di indicatori demografici, socioeconomici e territoriali, mentre in altri casi previa presentazione di progetti, sulla base di bandi.

E' fatta salva la possibilità di prevedere deroghe ai criteri e modalità particolari di applicazione, in sede di adeguamento delle deliberazioni che stabiliscono i criteri per la concessione di contributi e vantaggi economici comunque denominati, nei vari settori di competenza regionale.

Sullo schema della presente deliberazione il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 26 giugno 2014, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.11, comma 3, della L.R. n. 4/2007.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si propone di approvare i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 46/2013 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale), contenuti nell'allegato "A" alla presente deliberazione, fissando il termine dell'1 gennaio 2015 per l'adeguamento ai criteri delle deliberazioni che disciplinano la concessione di contributi e di vantaggi economici, comunque denominati, nei vari settori di competenza regionale.

Il responsabile del procedimento

(Claudio Piermattei)

Claudio Piermattei

VISTO

Il dirigente della P.F
Relazioni con gli enti locali

(Paolo Londrillo)

Paolo Londrillo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta
(Mario Becchetti)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Elsa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2013, N. 46 (DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD INCENTIVARE L'INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE)

Art 1
(Oggetto)

1. Il presente atto stabilisce i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 46 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale), al fine di adeguare a tali disposizioni i provvedimenti della Regione che fissano i criteri di concessione degli ausili finanziari, dei contributi o dei vantaggi economici, comunque denominati (di seguito: contributi), ai Comuni e agli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.

Art 2
(Ambito di applicazione)

1. I criteri si applicano solamente nel caso che la disciplina della concessione dei contributi ai Comuni e agli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale sia prevista dalla normativa regionale. Sono comunque fatti salvi i criteri e le modalità per la concessione dei contributi stabiliti direttamente dalla normativa europea o statale.

Art. 3
(Applicazione dei criteri)

1. Nel caso che la concessione dei contributi ai Comuni sia disposta sulla base di indicatori statistici, quali la popolazione e il territorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del presente atto.

2. Nel caso che la concessione dei contributi ai Comuni sia disposta sulla base di bandi regionali, si applicano i criteri di cui all'articolo 6 del presente atto.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Requisiti di accesso ai benefici previsti dalla l.r. 46/2013)

1. Le forme associative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2013 (Unioni di Comuni o convenzioni) accedono ai benefici previsti dalla legge regionale medesima, a condizione che:

- a) l'ambito territoriale della forma associativa sia ricompreso nella dimensione territoriale ottimale e omogenea (DTO) di riferimento, individuata nel programma di riordino territoriale di cui all'articolo 22 della l.r. 18/2008;
- b) la forma associativa abbia una popolazione superiore al limite demografico minimo previsto dalla vigente normativa;
- c) sia dimostrata l'effettiva sostituzione degli uffici della forma associativa agli uffici dei Comuni associati per l'esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto del contributo. Le strutture regionali competenti possono richiedere alle forme associative che intendono accedere ai benefici previsti dalla l.r. 46/2013 una relazione illustrativa delle modalità organizzative della gestione associata comprovante la costituzione di uffici unici e la relativa organizzazione mediante personale trasferito dai Comuni associati.

2. Le strutture regionali competenti verificano la sussistenza dei presupposti per la concessione dei contributi e a tal fine possono richiedere agli enti che intendono accedere ai benefici di cui alla l.r. 46/2013 i chiarimenti e le informazioni ritenute necessarie. Tali richieste sono riscontrate dagli enti interessati entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione.

3. Le Unioni montane di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) sono equiparate alle Unioni di Comuni ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla l.r. 46/2013 per le forme associative fra Comuni.

Art. 5

*(Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni
disposta sulla base di indicatori statistici)*

1. Nel caso che la concessione dei contributi ai Comuni sia disposta sulla base di indicatori statistici, quali la popolazione e il territorio, l'ammontare complessivo dei contributi è suddiviso in tre quote:

- a) una quota, non superiore al 85%, destinata alla generalità dei Comuni e ripartita tra essi solo sulla base degli indicatori statistici;
- b) una quota, non inferiore al 5%, destinata ai Comuni risultanti da fusione e ripartita secondo i criteri indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo;
- c) una quota, non inferiore al 10%, destinata alle forme associative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2013 e ripartita secondo i criteri indicati nei commi 6 e 7 del presente articolo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Ai Comuni tenuti, ai sensi della normativa statale, alla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali che non adempiono a tale obbligo o che istituiscono forme associative con popolazione inferiore al limite demografico minimo previsto dalla normativa vigente, si applica una decurtazione dei contributi relativi alla quota di cui alla lettera a) pari al 10%.

A fini compensativi, le risorse economiche derivanti da tali decurtazioni si distribuiscono, sulla base degli indicatori statistici, tra i Comuni non sottoposti all'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali.

3. Nel caso in cui tra i Comuni aventi titolo ad accedere ai contributi non siano presenti quelli risultanti da fusione, l'intera quota di cui alla lettera b) è assegnata alle forme associative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2013. Nel caso di assenza delle forme associative aventi titolo ad accedere ai contributi, l'intera quota di cui alla lettera c) è assegnata ai Comuni risultanti da fusione.

4. La quota di cui alla lettera b) è assegnata ai Comuni risultanti da fusione in proporzione diretta al numero dei Comuni oggetto della fusione, secondo lo schema di seguito indicato:

	Numero dei Comuni oggetto della fusione	% della quota di cui alla lett. b) da ripartire in parti uguali
Fascia 1	fino a 3	30%
Fascia 2	superiore a 3	70%

5. Nel caso di assenza di Comuni rientranti nella fascia 1, la quota del 30% viene ripartita tra quelli rientranti nella fascia 2.

Nel caso di assenza di Comuni rientranti nella fascia 2, la quota del 70% viene attribuita alla generalità dei Comuni sulla base degli indicatori statistici.

6. La quota di cui alla lettera c) è ripartita tra le forme associative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2013 sulla base del rapporto tra numero dei Comuni associati e numero complessivo dei Comuni ricompresi nella DTO (dimensione territoriale ottimale ed omogenea) di appartenenza, prevista dal programma di riordino territoriale, secondo lo schema di seguito indicato:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Livello di copertura della DTO	% della quota di cui alla lett. c) da ripartire in parti uguali
Fascia 1	numero Comuni associati inferiore al 50% di quelli ricompresi nella DTO	30%
Fascia 2	numero Comuni associati uguale o maggiore del 50% di quelli ricompresi nella DTO	70%

7. Nel caso di assenza di forme associative rientranti nella fascia 1, la corrispondente percentuale della quota di cui alla lettera c) è ripartita tra le forme associative rientranti nella fascia 2. Nel caso di assenza di forme associative rientranti nella fascia 2, la corrispondente percentuale della quota di cui alla lettera c) viene attribuita alla generalità dei Comuni sulla base degli indicatori statistici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

*(Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni
disposta sulla base di bandi regionali)*

1. Nel caso che la concessione dei contributi ai Comuni sia disposta sulla base di bandi regionali, ai Comuni risultanti da fusione e alle forme associative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 46/2013 sono attribuiti punteggi aggiuntivi, ai fini della formazione della graduatoria, secondo gli schemi di seguito riportati:

	Numero dei Comuni oggetto della fusione	Incremento di punteggio nella graduatoria dei progetti
Fascia 1	fino a 3	+6%
Fascia 2	superiore a 3	+10%

	Livello di copertura della DTO	Incremento di punteggio nella graduatoria dei progetti
Fascia 1	numero Comuni associati inferiore al 50% di quelli ricompresi nella DTO	+6%
Fascia 2	numero Comuni associati uguale o maggiore del 50% di quelli ricompresi nella DTO	+10%

2. I punteggi aggiuntivi sono comunque attribuiti solo a condizione che i progetti presentati siano stati valutati positivamente ai fini dell'ammissibilità e siano stati inseriti fra quelli ammessi al finanziamento.

Art. 7

(Altri enti pubblici)

1. Per altri enti pubblici si intendono gli enti parco istituiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 e gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) istituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38.

2. I criteri previsti nel presente atto per la concessione di contributi ai Comuni sono applicati agli altri enti pubblici di cui all'articolo 3 della l.r. 46/2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. I provvedimenti della Regione che fissano i criteri di concessione dei contributi ai Comuni sono adeguati, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, entro il 1/1/2015. In sede di adeguamento possono essere stabilite deroghe ai presenti criteri e modalità particolari di applicazione nei casi in cui ciò risulti necessario per soddisfare esigenze settoriali specifiche.

y

h